Leggi e contratti

filo diretto con i lavoratori

Passaggio di categoria e frazionamento dell'indennità

Spettabile Direzione,

sull'Unità del 20 dicembre 1976 nella rubrica «Leggi e contratti» si segnalava una sentenza della pretura di Milano relativa all'indennità di anzianità di un lavoratore metalmeccanico passato dalla 6ª categoria alla 4ª qualifica con la qualifica di capo reparto. La sentenza è interessante e aspettiamo altresì di conoscerne il dispositivo, come anche quello di numerose sentenze emesse al riguardo di cui abbiamo le notizie.

Noi siamo dei lavoratori di una media Cooperativa di trasformazione di prodotti agricoli, pressoché alcuni ora in aperto dalla categoria operaia, regolarmente liquidati come previsto dal contratto di lavoro a livello nazionale. Da molto non vedremo in pensione cosa ci consiglia di fare? Dovremo ricorrere al Tribunale per far valere i nostri diritti? I sindacati in relazione a tutti questi precedenti non ritengono opportuno chiarire qualmente la questione nel successivo rinnovo del contratto di lavoro?

FLAVIA BONACINI
MARCO BONETTI
(Reggio Emilia)

La questione è curiosa e la giurisprudenza sul tema veramente impegnativa, anche se non certo univoca. Conviene dunque cercare anzitutto di capire come si arrivati alla situazione attuale, che vede molti lavoratori, come voi, incerti sui propri diritti e sulla possibilità di far valere in via giudiziale. Va ancora ricordato che la contrattazione collettiva, e specie quella più antica, per favorire la possibilità di promozione dei lavoratori, dalla categoria operaia a quella intermedia ed impiegatizia, ammetteva il frazionamento dell'anzianità all'atto del passaggio, con conseguente liquidazione del lavoratore ed azzeramento dell'anzianità.

Prima di valutare in senso critico il contenuto dei contratti collettivi, è giusto tener presente questa loro finalità, anche se è altrettanto doveroso segnalare la probabile contraddizione tra le loro previsioni e il dettato di legge (articolo 2120 cc), al quale va riconosciuta in ogni caso la prevalenza. Ora, la norma di legge appena ricordata dispone che la indennità di anzianità sia calcolata sulla base dell'ultimo stipendio e dell'intera anzianità di servizio presso l'azienda, sicché quelle norme del contratto collettivo risulterebbero illegittime, a meno che il passaggio di categoria comporti delle modificazioni così grandi nel rapporto di lavoro da dover dar luogo alla fine di un rapporto e all'inizio di un altro, situazione in questo caso comunque non ricorrente.

La maggior parte della giurisprudenza ha per lungo tempo ritenuto che il passaggio di categoria dà luogo non ad una risoluzione del rapporto, ma ad una sola vicenda evolutiva, sicché il frazionamento dell'anzianità per il compenso è stato in molti casi dichiarato illegittimo, e, aderendo a questa interpretazione, la Corte di Cassazione [illegible] Questo orientamento [illegible] le sue due facce, a seconda che si [illegible] anzianità [illegible] come se fosse [illegible] anzianità [illegible] pagata per l'anno si perdono [illegible] restando quelle [illegible] considera [illegible] anzianità operaia e quella di impiegato [illegible] Questo [illegible] «liquidazione a scalare».

Può essere [illegible] sempre [illegible] obbligo [illegible] contratto collettivo [illegible] passaggio il lavoratore deve essere liquidato con lo stipendio corrente in quel momento (es. L. 120000) e sulla base dei parametri previsti per gli operai (es. 15 giorni, ovvero [illegible] ore per ogni anno di servizio), [illegible] di [illegible] una indennità di L. 500 mila. Poi dopo i dieci anni passati come impiegato il lavoratore sarebbe liquidato di nuovo, ma sulla base dell'ultimo stipendio da impiegato (es. 300000) e sui parametri impiegatizi (un mese per ogni anno di servizio) e quindi con la somma di L. 3 milioni. In tutto il lavoratore riceverebbe, nelle due liquidazioni, L. 3.500.000.

Se invece si ritiene che quel frazionamento, anche se previsto dal contratto collettivo sia illegittimo, possono darsi due calcoli: o moltiplicare l'ultimo stipendio (L. 300000) per l'intera anzianità (venti anni) sulla base del parametro impiegatizio (un mese per ogni anno) col risultato finale di L. 6 milioni, oppure considerare bensì l'ultima retribuzione (L. 300000) ma riferirla ai due parametri diversi (quindici giorni anno per i dieci anni da operaio e 1 mese anno per i 10 anni da impiegato) ottenendo così il risultato di lire 4.500.000.

Crediamo che questo esempio, a prescindere dalle retribuzioni e dai parametri approssimativi, che sono evidentemente arbitrari, dia una chiara idea dei possibili procedimenti e delle differenze, spesso assai rilevanti. Anche per questo le [illegible] su questo punto si presentano lunghe e faticose e di esito alquanto incerto, anche se sulla interpretazione della anzianità in quanto tale non dovrebbero aversi [illegible] sorte, esistere dubbi. Ma, per solito, non è difficile giungere con le aziende a soddisfacenti transazioni. Si [illegible] materia tormentata per la quale in verità si attende da tempo un intervento a sanatoria che [illegible] occorre [illegible] non si prospetta facile.

Lo sciopero durante la festività del patrono

Cara Unità

vorremmo sapere come deve essere retribuita la giornata del 9 novembre scorso coincidente nel nostro caso con lo sciopero nazionale di 4 ore del settore industria e goduta festiva retribuita del patrono della zona. Lo sciopero è stato effettuato secondo modalità delle segreterie provinciali sindacali dalle ore 1 del 30 novembre alle ore 13 dello stesso giorno per i turnisti per i giornalieri è stato effettuato il mattino.

LETTERA FIRMATA
dal Consiglio di fabbrica delle Cartiere del Garda (Riva del Garda - Trento)

Il caso sottoposto è relativo ad uno sciopero di quattro ore eseguito in coincidenza della giornata festiva (retribuita) del patrono di zona trova disciplina nella legge 31 marzo 1954 n. 90, che modifica la legge 27 maggio 1949 n. 260 sulle ricorrenze festive e della contrattazione di categoria. La legge stabilisce che nelle festività i lavoratori hanno diritto alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, indipendentemente dalla effettiva prestazione lavorativa, che, quando vi sia, deve essere retribuita con la maggiorazione per il lavoro festivo.

Il contratto collettivo applicabile al caso (accordo del 27 luglio 1976 per le aziende esercenti l'industria della carta e cartone) all'art. 18 p. II (norme operai e all'art. 9 p. III (norme impiegati) indica le festività quello del patrono della località ove ha sede lo stabilimento e stabilisce il trattamento economico dei lavoratori. Sia la legge n. 90 del 1954, che il contratto stabiliscono che dovrà essere corrisposto per intero il trattamento economico al lavoratore anche se si sia assenti o non vi sia prestazione di lavoro, indicandosi nella parte operai del contratto collettivo una serie di possibili motivi di assenze [illegible] dall'infortunio, alla malattia, fino alla sospensione del lavoro [illegible] crisi dovuta indipendentemente dalla volontà del lavoratore.

Se [illegible] interpretazione [illegible] 2 della legge n. 90 e le norme collettive [illegible] escludendo l'assenza per sospensione del rapporto di lavoro [illegible] diritto al pagamento della festività, [illegible] ragione [illegible] riconoscere il diritto al godimento di 17 festività oltre le domeniche, [illegible] sospensione [illegible] 27 maggio 1949 n. 260 dove [illegible] corrisposto [illegible] considerate festive, [illegible] 10 [illegible] 4 novembre [illegible] 1977 [illegible] 1350 [illegible] all'anno.

Al Senato

Interrogazione del PCI sulle carenze della ricerca sismica

ROMA, 6 febbraio

I senatori Carlo Bernardini e Silvano Baccichi del PCI hanno presentato un'interrogazione «per conoscere quali iniziative siano state prese per coordinare e rafforzare le attività di ricerca già in corso nel campo della previsione e dello studio dei terremoti». I senatori affermano infatti che in diverse circostanze non sono stati utilizzati ricerche e dati elaborati da diversi istituti di ricerca (dal CNR all'Istituto nazionale di geofisica allo stesso ENEL) proprio in relazione ai fenomeni sismici e che, comunque, su questi problemi non è «stata presa alcuna adeguata misura nel campo dell'istruzione».

Questa rubrica è curata da un gruppo di esperti. Guglielmo Simoneschi, giudice cui è affidato anche il coordinamento; Pier Giovanni Alleva, avvocato CdL di Bologna docente universitario Giuseppe Borre, giudice, Nino Raffone, avvocato CdL Torino, Salvatore Senese, giudice, Gaetano Volpe, avvocato CdL di Bari. Alla rubrica odierna ha collaborato anche il prof. Federico Pochini Frediani dell'Università di Bologna.

Inaugurato a Verona il quattordicesimo Salone

Al Samoter esposte anche le scavatrici subacquee

Una nuova iniziativa all'insegna della tecnica al servizio dell'uomo - Assegnato un premio all'URSS - 1100 produttori di 17 nazionalità - Il terzo posto nel mondo della Fiat-Allis

DALL'INVIATO

VERONA, 6 febbraio

L'ambasciatore [illegible] Italia Nikita Rybkin ha inaugurato oggi [illegible] occasione dell'inaugurazione del 14° Samoter (Salone internazionale delle macchine per movimento di terra, da cantiere e per edilizia) [illegible] premio che la Commissione nazionale dell'Ente Fiera di Verona ha assegnato all'URSS [illegible] «Nel quadro di un confronto e sempre più incisivo arricchimento di una nuova forma di [illegible] collaborazione internazionale, ha esaltato gli aspetti qualitativi e [illegible] delle macchine [illegible] sovietiche assicurano ampio spazio e riconoscimento a [illegible] capacità tecniche, imprenditoriali e di lavoro dei popoli».

È proprio in questi giorni, nel nostro Paese, in un settore dell'Edilizia stradale e dei movimenti terra del [illegible] URSS, Novosibirsk, che ha visto lo stabilimento della FIAT-Allis dove si fabbricano escavatori, cingolati, anche [illegible] sarà interessante di a Verona a visitare questo Samoter, ove esponevano 1100 produttori di 17 nazionalità. La FIAT-Allis, è noto, ha in corso una collaborazione con l'URSS per il rammodernamento degli stabilimenti sovietici.

Destinato all'interesse dei tecnici degli imprenditori, dei lavoratori del settore e alla fiduciosa attesa dei petrodollari dei Paesi produttori, il Samoter presenta però aspetti spettacolari anche per un pubblico più largo. Si arriva per le scavatrici giganti [illegible] a potenze di [illegible] ordine di 600 cavalli, una volta e mezzo [illegible] di cilindrata [illegible] Condotte [illegible] 20 atti, molto sovente [illegible] eccezionali problemi di trasmissione di potenza, cambi, [illegible] ecc. Dal lato economico sono investimenti [illegible] che hanno da [illegible] a trecento milioni per esemplare, [illegible] di carburante e di manutenzione da indurre veramente a scegliere bene e costruire.

Sull'altro versante per chi produce queste macchine vi è la difficoltà di spostare costantemente manodopera specializzata per l'assistenza sul [illegible] di [illegible] che possono essere in qualunque dei cinque continenti (non solo per l'edilizia o i lavori pubblici ordinari, ma la domanda [illegible] continua [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible]